

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

II.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BELLAVISTA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		MARTINO, <i>Relatore</i>	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
PRESIDENTE	14	SAILIS	20
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		TESAURO	23
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)	14	<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640 (Discussione): Revisione delle libere do- cenze ed ammissione alla sessione di esami prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono parteci- pare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di con- tingenze belliche (Disegno di legge 520-7).</i>	24
PRESIDENTE	14	PRESIDENTE	24, 25
<i>Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589 (Di- scussione e ratifica con modificazioni): Riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti (520-4)</i>	14	MARTINO, <i>Relatore</i>	24
PRESIDENTE	14, 15, 16	TOSATO	25
RESTA, <i>Relatore</i>	14, 15	Votazione segreta (Disegni di legge 520-1, 520-2):	
CODACCI PISANELLI	15	PRESIDENTE	25
MIGLIORI	16		
Votazione segreta (Disegno di legge 520-4):			
PRESIDENTE	17		
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (Seguito della discussione): Istituzione di ruoli per il personale, tecnico, subal- terno, infermiere e portantino, presente- mente a carico dei bilanci universitari (520-3)</i>	17		
PRESIDENTE	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24		
SCHIRATTI	17		

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Amadei, Ambrosini, Bellavista, Belliar-
di, Cappugi, Carpano Maglioli, Codacci Pi-
sanelli, Corbi, Corona Achille, Dè Cocci,
Delli Castelli Filomena, Fabriani, Giordani,
Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Rapelli,
Resta, Sailis, Schiratti, Simonini, Spoleti,
Tesauro, Togni, Tosato.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

Interviene alla seduta il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Andreotti.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Tesauro, Sailis e Codacci Pisanelli sostituiscono rispettivamente i deputati Bettiol Giuseppe, Bazoli e Chatrian.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Dossetti, Sansone, Dominè, Angelucci Nicola, Fazio Longo Rosa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge, n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente.

Come la Commissione ricorda, nella scorsa seduta fu iniziato l'esame delle modificazioni proposte dal Governo al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Continueremo tale esame nell'odierna seduta.

Propongo, tuttavia, di dare la precedenza all'esame del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti, del quale il Governo chiede di urgenza la ratifica con alcune modificazioni.

(Così rimane stabilito).

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589: Riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici delle Corti dei Conti (520-4).

PRESIDENTE. Vi è una proposta del Governo di stralciare il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti. La pongo in votazione.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-4.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLAVISTA

PRESIDENTE. Invito il relatore, onorevole Resta, a riferire sul decreto legislativo di cui è stato ora approvato lo stralcio.

RESTA, *Relatore*. Dall'esame di questo decreto legislativo è risultata, all'articolo 12, una norma che, o per equivocità di formulazione, o per difficoltà di interpretazione, avrebbe finito per danneggiare una categoria di cittadini che pure hanno diritto ad essere trattati come gli altri; si tratta precisamente della norma concernente i concorsi già banditi ed esauriti all'atto della emanazione di questo decreto legislativo.

A quei concorsi potevano partecipare i funzionari dello Stato aventi un certo grado, anche militari, forniti di laurea.

In questo decreto legislativo è contenuta una innovazione all'articolo 6, con la quale si escludono da questi concorsi i militari. Per coloro che già avevano fatto il concorso, si capisce che la norma non avrebbe dovuto essere applicata. Senonchè, all'articolo 12 dello stesso decreto è detto:

« Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelli che saranno banditi entro due anni dalla data anzidetta, si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio prescritto, le disposizioni in vigore alla data del presente decreto ».

In base a questa disposizione, la Corte dei conti ha espresso riserve in relazione alla nomina di alcuni militari che si erano classificati in buoni posti. Perciò il Governo ha pensato di modificare questa norma, facendo sì che i vincitori del concorso potessero essere nominati. Si è pensato quindi di ratificare il decreto legislativo con la seguente modifica all'articolo 12:

« Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

Tali norme si applicano per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima ».

Praticamente si desidera far salvi i diritti di coloro che li avevano già acquisiti

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Si è poi ritenuto di aggiungere all'articolo modificativo del nuovo disegno di legge un articolo dispositivo per riparare all'operato della Corte dei conti che aveva riempito i posti con gli idonei i quali oggi sono stati già nominati, in modo da assicurare a ciascuno il posto che a lui compete in classifica.

La nuova norma è proposta in un articolo così formulato:

«Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati dalla presente legge, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianità, ai soli effetti giuridici, di questi ultimi».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica: «Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 589, è ratificato con le seguenti modificazioni:».

(È approvata).

Pongo allora in votazione la proposta del Governo di modificazione dell'art. 12 nel testo di cui ha dato lettura il Relatore.

(È approvata).

Poiché, per prassi, le modificazioni ad articoli di decreti legislativi sono contenute in articoli unici, la nuova norma dispositiva, presentata dal Governo, diverrà articolo 2. Lo pongo in votazione nel testo annunciato dal relatore.

(È approvato).

CODACCI PISANELLI. Riguardo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 589, osservo che, con esso, si esclude praticamente la possibilità per tutti i funzionari militari di diventare referendari presso la Corte dei conti; esclusione che è una novità, perché in passato erano sempre stati ammessi i militari muniti di laurea in giurisprudenza. Siccome la Corte dei conti deve occuparsi anche della liquidazione di pensioni di guerra, sarebbe stata molto utile, come in passato, l'esperienza particolare in cose militari di questi elementi muniti di laurea.

Dice infatti l'articolo 6:

«Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

a) i funzionari civili dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato — esclusi quelli tecnici — muniti di laurea in giurisprudenza i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato «ottimo»;

b) i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali e che abbiano almeno due anni di iscrizione in quello dei procuratori legali;

c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato «ottimo», ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali.

«Nella durata del servizio di cui alle lettere a) e c) è compreso il periodo di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore».

Questo articolo costituisce un'innovazione profonda e, probabilmente, se il provvedimento fosse stato discusso in Parlamento, sarebbe stato rilevato che tale innovazione non è conforme ad alcun precedente.

Ritengo, pertanto, che l'articolo 6 non debba essere ratificato così com'è, ma che, invece, in conformità a quanto abbiamo stabilito, unicamente per questi concorsi particolari già svolti, si stabilisca, in linea di principio, che i funzionari civili e militari, i quali siano muniti di laurea in giurisprudenza, sono ammessi al concorso.

Poi si vedrà se costoro abbiano la preparazione giuridica richiesta, poiché si tratta di concorso.

Propongo, quindi, che l'articolo 6 venga ratificato con le seguenti modificazioni: cancellare la parola «civili» e l'espressione, «esclusi quelli tecnici».

RESTA, Relatore. Osservo che alla lettera b) dell'articolo 6 si dice che possono partecipare ai concorsi «i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali e che abbiano almeno due anni di iscrizione in quello dei procuratori legali».

Ora, la vecchia norma diceva: «i procuratori con due anni di iscrizione all'albo e gli avvocati». Naturalmente, per gli avvocati è sufficiente l'iscrizione al loro albo; mi sembra illogico escludere ora gli avvo-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

cati non iscritti da due anni all'albo dei procuratori.

Ritengo che tornando alla vecchia norma, e accogliendo la proposta fatta all'onorevole Codacci Pisanelli, faremmo, in fondo, l'interesse della Corte dei conti, perché, in sostanza, questi concorsi servono per ampliare la possibilità di reclutamento e fare una cernita assumendo i funzionari migliori.

MIGLIORI. In alcuni fori le due professioni sono così distinte, che chi esercita la professione di avvocato non è iscritto all'albo dei procuratori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli di sopprimere, alla lettera a) dell'articolo 6, le parole: « civili » e « esclusi quelli tecnici ».

(È approvata).

Pongo ai voti la proposta del relatore di sostituire alla lettera b) la seguente dizione: b) « i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali ».

(È approvata).

RESTA, *Relatore*. Debbo fare un'altra proposta: in base alla esclusione dei militari, erano stati già nominati alcuni idonei; ora, coloro che vengono dopo nella graduatoria, hanno delle aspirazioni, e poiché la Corte dei conti ha bisogno di personale e c'è un gran numero di posti disponibili, d'accordo col Governo propongo che la facoltà di nominare aiuti referendari per un numero di posti superiori ad un decimo di quello dei posti messi a concorso, sia estesa ad un quinto.

Quindi propongo il seguente articolo aggiuntivo: « Possono essere disposte nomine ad aiuto referendario, in base al concorso indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 15 novembre 1946 per un numero di posti superiore di un quinto a quello dei posti messi a concorso ».

Con questo, non solo daremo la possibilità alla Corte dei conti di avere altro personale, già dichiarato idoneo nel concorso, ma eviteremo le doglianze di questi idonei, nominati in base alla legge vigente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo che, se approvato, assumerà il numero 3.

(È approvato).

Resta inteso che l'ulteriore modifica del decreto legislativo ratificato — all'articolo 6 — è inserita nell'articolo 1 del presente disegno di legge che risulta pertanto del seguente tenore.

ART. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato « ottimo ».

b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali ».

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

« Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti (520-4) ».

(È approvato).

Prego la Commissione di autorizzare la Presidenza al coordinamento. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge n. 520-4, testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA.

Seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: Istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino presentemente a carico dei bilanci universitari (520-3).

PRESIDENTE. Proseguiamo ora l'esame del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ai cui articoli, nella precedente seduta, approvammo alcune modificazioni.

SCHIRATTI. Onorevole Presidente, poichè io sono impegnato questa mattina nella Commissione finanze e tesoro, desidero dichiarare subito, per quanto riguarda l'aspetto finanziario del decreto legislativo in esame, che dai chiarimenti forniti dal competente Ministero della pubblica istruzione in rapporto agli oneri finanziari derivanti dal provvedimento in questione, risulta che la relativa spesa è già coperta in capitoli specificamente indicati. Per questa ragione io non ho nessuna eccezione ed obiezione da fare al prospettato aumento.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto delle dichiarazioni testè fatte dal rappresentante della Commissione finanza e tesoro. L'onorevole relatore ha facoltà di continuare a riferire in proposito.

MARTINO, *Relatore*. Nella scorsa riunione la Commissione ebbe già ad esaminare i precedenti articoli, sino al 14. Abbiamo iniziato anche l'esame dell'articolo 15 a proposito del quale l'onorevole Tesoro proporrebbe la soppressione del primo comma. Al riguardo è evidente che, sopprimendo il primo comma, verrebbe a cadere anche il secondo. Sono favorevole a tale soppressione.

PRESIDENTE. Lo spirito della disposizione è che, prima di dare qualsiasi valore

all'acquisto della qualifica di « assistente » dovrebbe trascorrere almeno un triennio di assistentato. La formulazione qui non è troppo felice, e credo che veramente sarebbe il caso di sopprimere questa parte, perchè non sembra opportuno di limitare le facoltà proprie degli organi accademici. Pongo in votazione la proposta di soppressione dei due primi comma.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Si propone anche di aggiungere un comma così formulato: « Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza ». Con la soppressione dei due comma dell'articolo, questo ora proposto diverrebbe il primo del nuovo articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma aggiuntivo di cui il relatore ha dato lettura.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. È stata proposta altresì la inserzione di un secondo comma all'articolo 15, così formulato:

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza ».

E ciò perchè, così come abbiamo riconosciuto agli assistenti volontari il diritto al riscatto, ai fini della quiescenza, a maggior ragione si deve riconoscerlo a costoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la inserzione di questo secondo comma.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. È stata proposta anche la aggiunta di un altro comma così formulato: « Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari ».

Questo può avere importanza soprattutto per gli istituti clinici, dove questi assistenti esplicano una funzione importante ai fini della assistenza stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di aggiungere il comma di cui è stata data lettura, che costituirebbe il terzo comma dell'articolo 15.

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 16 non vi sono proposte di modifiche.

PRESIDENTE. Sarà bene che risulti a verbale che i limiti di età si intendono soppressi per i lettori, così come si è fatto anche per gli assistenti.

Passiamo ora all'articolo 17:

« I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria ».

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 17 si propone una modificazione: dove si dice « nei confronti degli assistenti, volontari o incaricati », aggiungere la parola « straordinari ». Si tratta, evidentemente, di una omissione che va corretta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 18 resta immutato. Segue l'articolo 19:

« I posti di tecnico sono conferiti, in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini.

« Alla valutazione dei titoli è riservato il 25 % del totale dei punti; gli esami consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico, in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui è assegnato il posto a concorso.

« Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza della scuola elementare. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di levatrice; per l'ammissione al concorso di infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla Prefettura.

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

« Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, oltre che per concorso, per trasfe-

rimento di tecnici di ruolo di altra Università od Istituto di istruzione universitaria, in seguito a richiesta del professore ufficiale della materia, previo parere favorevole del professore ufficiale della cattedra cui il tecnico è addetto ».

MARTINO, *Relatore*. Al terzo comma di questo articolo si propone la seguente modificazione all'inizio: « Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di una scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Al quarto comma, in cui sono previsti i limiti di età, si propone di elevare detti limiti al 35° anno, salvo la elevazione dei limiti stessi, a' termini delle disposizioni di carattere generale. E ciò perché è difficile trovare buoni tecnici che abbiano acquisita la necessaria esperienza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modificazione sostitutiva del quarto comma, così formulata « I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale ».

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 20 non vi sono proposte di modifiche.

All'articolo 21, secondo comma, è stata proposta una modifica. Dice il comma:

« Il trattamento economico previsto per il personale tecnico che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella D, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro ».

La nuova dizione proposta è la seguente:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova, su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca, al termine di ciascun anno accademico, su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. È stato inoltre proposto un articolo 21-bis, così formulato: « Al-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

l'atto della nomina di cui al precedente articolo, il tecnico è assegnato al gruppo *C*, grado 13°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di tecnico in prova. Al conseguimento della stabilità è assegnato il grado 12°, con la qualifica di tecnico di III classe.

« Dopo quattro anni di permanenza in tale grado, è promosso, con la qualifica di tecnico di II^a classe, al grado 11°, nel quale permane otto anni, al termine dei quali è promosso al grado 10° con la qualifica di tecnico di I^a classe.

« Il tecnico di I^a classe, fornito di otto anni di anzianità, è promosso al grado 9°, con la qualifica di tecnico principale.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia.

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anzichè per il grado 13°, con la qualifica di infermiere o di ostetriche di III classe in prova.

« Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente »

Si tratta di regolare, con questa norma, la carriera dei tecnici, degli infermieri e delle ostetriche; questa parte era stata pretermessa, perchè il Ministero si riservava di stabilirla successivamente per legge; poichè questo decreto viene a noi per la ratifica, è opportuno inserirvi anche questa parte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 21-*bis* nel testo proposto.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 22 nessuna modifica da proporre.

Propongo il seguente articolo 22-*bis*:

« Ai posti vacanti di tecnico, può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria (se si accoglie la modifica di cui all'articolo 19, 3° comma; altrimenti di quarta categoria).

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui

il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

Sono norme analoghe a quelle in atto vigenti per gli assistenti universitari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22-*bis*.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Il terzo comma dell'articolo 23 — in cui si dice che « i concorrenti debbono aver superato il 21° anno di età, ma non il 30° » — dovrebbe essere modificato, così come abbiamo già fatto al quarto comma dell'articolo 19, fissando il limite di età a 35 anni.

SAILIS. Mi sembra che in questo articolo ci sia una incongruenza, perchè per il tecnico abbiamo preteso l'età minima di 18 anni, mentre per il personale subalterno, per il quale si chiedono altri requisiti, pretendiamo 21 anni di età. Alcuni professori universitari e qualche segreteria mi ha fatto presente che sarebbe bene di chiedere anche qui l'età minima di 18 anni.

MARTINO, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Sailis.

PRESIDENTE. Sono anch'io del parere che non vi è ragione di fare un trattamento diverso ai subalterni.

Pongo pertanto ai voti il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 23:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° ».

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Nessuna modifica al quarto comma dell'articolo 23, nè all'articolo 24.

Al secondo comma dell'articolo 25, bisogna dire: tabella *D*, in luogo di: tabella *E*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Nessuna modifica all'articolo 26. Si propone invece un articolo 26-*bis*, che si ricollega all'articolo 22-*bis*, già approvato, per la nomina di tecnici incaricati:

« Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

A me sembrerebbe eccessivo ricorrere ad un decreto del Ministro dell'istruzione per la nomina di un subalterno incaricato; mi sembra che basterebbe un decreto del rettore.

PRESIDENTE. È un inconveniente della statizzazione, ma è necessario, anche per ragioni di pagamento.

Pongo ai voti l'articolo 26-bis, nel testo letto dal relatore.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Nessuna modifica all'articolo 27 ed ai primi tre comma dell'articolo 28. All'ultimo comma è proposta una modifica, che però è subordinata all'approvazione o meno di un articolo aggiuntivo, il 28-quater; quindi propongo di lasciare per ora in sospenso la questione dell'ultimo comma dell'articolo 28.

(La Commissione concorda).

Viene anche proposto un articolo 28-bis così formulato:

» Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti incaricati in servizio alla data del presente decreto, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente incaricato, dall'anno accademico 1945-46 ».

Ricordo che, quando vi era nell'Italia meridionale il Governo militare alleato, furono banditi concorsi, per assistente di ruolo, con le medesime norme che abbiamo oggi; il Ministero riconobbe validi quei concorsi che erano stati espletati, ma gli assistenti non erano stati nominati; in alcuni casi si provvide alla nomina, in altri, il rettore ritenendo che il concorso fatto dal Governo militare alleato non dovesse avere vigore, si rifiutò di proporre le nomine al Ministero, dimodochè questi

assistenti si trovano ora in una situazione irregolare, perchè non hanno ottenuto la nomina ad assistente di ruolo pur avendo vinto il concorso, approvato dal Ministero. Per sanare questa situazione irregolare, che riguarda in particolare l'Università di Palermo, si propone questo articolo 28-bis.

L'ultima parte dell'articolo è relativa a quegli assistenti incaricati, i quali si trovino da lungo tempo nella qualità di assistente incaricato e abbiano raggiunto addirittura la libera docenza ed abbiano espletato ininterrottamente per parecchi anni il servizio di assistente incaricato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 28-bis.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Propongo ora un articolo 28-ter:

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di tecnico, che saranno banditi a norma del precedente articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio non di ruolo, a qualsiasi titolo, presso le Università, per almeno due anni (o un anno) alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ».

Nella proposta è detto uno o due anni, secondo che la Commissione riterrà di stabilire; io sarei per i due anni.

SAILIS. Si dovrebbe prescindere, nella prima applicazione, anche del titolo di studio, perchè il titolo prescritto finora era la licenza elementare

Per il periodo sono favorevole ai due anni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 28-ter con l'aggiunta proposta dall'onorevole Sailis « si prescinde dal titolo di studio e dal limite di età » e con la fissazione del periodo di servizio in « almeno due anni ».

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. L'articolo 28-quater riguarda i limiti di età.

L'articolo è così formulato:

« I limiti di età di cui al precedente articolo 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e 7 settembre 1944, n. 264.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

« Gli assistenti di cui al precedente comma e coloro che siano riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati all'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi.

Il decennio di servizio di cui al precedente articolo 8 è elevato altresì, di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. »

Per quanto riguarda il primo comma, si tratta di dare una maggiore agevolazione alla categoria dei perseguitati politici e razziali in relazione alla loro riassunzione, e si tratta degli epurati nella seconda parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28-*quater* di cui è stata data lettura.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. In conseguenza di questa approvazione, occorrerà sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 28, presentemente così formulato:

« Gli assistenti di cui al precedente comma non possono permanere in servizio oltre l'anno accademico 1949-50, qualora non abbiano entro tale anno conseguito l'abilitazione alla libera docenza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione, proposta dall'onorevole relatore, dell'ultimo comma dell'articolo 28.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 29, — consistente in due commi — nessuna modifica si propone. Viene proposta però l'aggiunta di un terzo e quarto comma così formulati:

« La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

« Gli attuali aiuti volontari conservano, *ad personam*, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente articolo 15 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i due commi aggiuntivi di cui è stata data lettura.

(Sono approvati).

MARTINO, *Relatore*. L'articolo 30, che si riferisce ai concorsi, è così formulato:

« I concorsi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1200, che siano stati già indetti, ma non ancora espletati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi secondo le norme previste dal citato decreto n. 1200 del 1947.

« Per la nomina dei vincitori si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, del presente decreto ».

Si propone ora di modificarlo come segue:

« I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto n. 1200 del 1947 ».

« Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

Questa modificazione non credo abbia bisogno di essere illustrata.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 30 di cui è stata data lettura nella nuova dizione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31:

« Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, in servizio alla data del presente decreto, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia di Venezia, nonché nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

MARTINO, *Relatore*. Per quanto riguarda questo articolo, si propone che il primo comma sia modificato nel modo seguente:

« Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, n. 1227, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21-*bis* ».

È ovvio che bisogna riconoscere l'anzianità che questo personale ha acquisito al servizio delle facoltà di economia e commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 31, modificato, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Al secondo comma dell'articolo si propone di aggiungere, in fine, la frase: « ...o rivesta la qualifica di effettivo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta di aggiunta al secondo comma dell'articolo 31.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Passiamo all'articolo 32. L'ultimo comma di questo articolo è così formulato:

« Per i concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età, e nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio ».

Si propone di modificarlo come segue: « Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di età ecc., » (il resto del comma continua immutato).

Si tratta di riconoscere il diritto di partecipare ai detti concorsi, e sempre che abbiano i requisiti prescritti, ai mutilati di guerra, reduci, ex partigiani, ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di modifica dell'ultimo comma dell'articolo 32.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Nessuna modifica all'articolo 33.

Per quanto riguarda l'articolo 34 si dovrebbe modificare la frase: « ... non oltre il 31 dicembre 1950... », con « ... non oltre il 31 dicembre 1952... ». Così pure all'articolo 35, primo comma, si propone sostituire alle parole « ... fino al 31 dicembre 1950 » le altre: « ... fino al 31 dicembre 1952 ».

A questo proposito, sottopongo all'attenzione della Commissione l'opportunità di modificare le tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno.

Al riguardo sarà bene che io faccia conoscere alla Commissione alcuni dati di fatto: alla data in cui fu emanato questo decreto legislativo esistevano presso le Università 2920 assistenti, più 50 per Trieste, con un totale quindi di 2970; per quanto riguarda i tecnici erano 1195; per quanto riguarda i subalterni erano 2752 più 40 per Trieste, con un totale quindi di 2792.

Il Tesoro ha ridotto queste unità, come segue: « Assistenti 2750; tecnici 1125; subalterni 2640 ».

Io vorrei proporre di elevare nuovamente il numero degli assistenti, tecnici e subalterni, a quello che era prima della emanazione di questo decreto legislativo. Non è assolutamente possibile, infatti, che questo personale dipendente dalle Università sia mandato via considerandolo in eccesso; e ciò perchè si sa che oggi il numero degli studenti è molto superiore a quello esistente alla data in cui queste tabelle furono fatte, e precisamente nel 1927.

Per fare un esempio, dirò che a Messina, nel 1927, gli studenti erano 723, ed oggi sono 13.348. Come è possibile allora immaginare che si debba ridurre il numero di questo personale quando tutte le università non hanno fatto che chiedere, durante questi ultimi anni, un aumento del personale stesso?

Ed allora io propongo non di aumentare congruamente — come pure sarebbe opportuno, ma non facile a realizzare in questa sede — ma di riportare le cifre a quelle che erano al momento in cui fu emanato questo decreto legislativo.

La questione finanziaria, cioè l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, è stata esaminata dall'onorevole Schiratti, rappresentante della Commissione finanze e tesoro, il quale, all'inizio di questa riunione, ci ha comunicato il suo parere favorevole, perchè la somma si trova iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

D'altra parte, l'articolo 35 di questo decreto dice: « Le somme sono iscritte fino al 31 dicembre 1950 ». Quindi, per questo bilancio e per la parte del bilancio successivo abbiamo la sicurezza che le somme si trovano iscritte. Nel successivo bilancio il Ministero della pubblica istruzione avrà la bontà di mantenere il capitolo relativo nei limiti attuali.

Quindi, faccio la formale proposta che vengano modificate le tabelle in questo senso anche senza modificare l'articolo 34.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento, proposto dall'onorevole Martino, che modifica le attuali tabelle organiche nelle seguenti:

« Alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono apportate le seguenti modificazioni:

TABELLA A.

Tabella organica del personale assistente
(Gruppo A)

Grado 8°	
» 9°	Numero dei posti 2970 (a)
» 10°	

(a) di cui non oltre 90 lettori.

TABELLA B.

Tabella organica del personale tecnico
(Gruppo C)

Grado 9°	} Numero dei posti 1195 (a)
» 10°	
» 11°	
» 12°	
» 13°	

(a) compresi 380 infermieri e 61 ostetriche.

TABELLA C.

Tabella organica del personale subalterno
Numero dei posti 2792

La tabella D è soppressa.

La tabella E diviene tabella D ».

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Si potrebbe anche abolire l'articolo 34, ma penso che sia meglio lasciarlo, per l'eventualità che in qualche Università ci sia un eccesso rispetto al numero dei posti della tabella anteriore. Anche all'articolo 35 non v'è da apportare alcuna modifica a questo proposito.

Propongo un articolo 35-bis:

« Il personale di cui al presente decreto che, anteriormente alla immissione nei ruoli

statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35-bis.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Propongo ancora il seguente articolo 35-ter:

« Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per la intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione del servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione.

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35-ter.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Agli articoli 36, 37 e 38 non vi è nessuna modifica.

TESAURO. Riterrei opportuno aggiungere una disposizione *ex novo* per stabilire la

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

decorrenza degli emendamenti: per stabilire cioè che le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Una sola eccezione si deve fare: siccome noi abbiamo abolito i limiti di età, è evidente che non possiamo fare decorrere questa abolizione dal giorno dell'entrata in vigore del decreto, perché si sono espletati dei concorsi. Ed allora penso che si potrebbe dire che, « in relazione alla soppressione del terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto, saranno riaperti i termini per la presentazione ai concorsi per assistente ordinario, che siamo stati indetti dopo il 1° luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio »; cioè limitare questa retroattività della disposizione solo ai concorsi non espletati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'accettazione, in linea di principio, delle disposizioni formulate dall'on. Tesauro, con riserva di coordinamento finale.

(La Commissione approva).

Chiedo alla Commissione l'autorizzazione al coordinamento del testo sin qui votato, poichè si tratta di articoli che vanno modificati, alcuni in tutto, altri in parte, rinviando il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640: Revisione delle libere docenze ed ammissione alla sessione di esami prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche. (520-7).

PRESIDENTE. Un altro decreto di cui il Ministro della pubblica istruzione propone lo stralcio e la ratifica con modificazioni è il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze. Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il numero 520-7.

Il relatore, onorevole Martino, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Questo decreto è relativo alla revisione delle libere docenze ed alla ammissione alle sessioni di esame previste dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o in dipendenza di contingenze belliche.

Questo è un decreto piuttosto complesso. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 3 del decreto, per proporvi una modifica. L'articolo è del seguente tenore:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare, su conforme parere dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439.

« L'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione:

a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;

b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche e sperimentali, ai sensi dell'articolo 118, lettera b) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

c) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie della stessa materia per la quale venne conferita l'abilitazione alla libera docenza o di materie affini.

« Nulla è innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera b) dell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ».

Ritengo opportuna una modifica al punto b).

Oggi, infatti, ci troviamo di fronte a questo sproposito, nell'interpretare la legge: che, mentre si fa luogo ad una eccezione nei confronti di coloro che furono esonerati dalle commissioni competenti, perché la loro capacità era presunta, non si può fare l'eccezione nei confronti di coloro per i quali la commissione accertò la loro capacità didattica e sperimentale.

Quindi, a maggior ragione dovrebbero essere esonerati coloro che furono sottoposti ad

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1949

apposite prove. Invece il Ministero della pubblica istruzione vorrebbe sottoporre a revisione anche costoro. Io proporrei di aggiungere alla lettera *b*) dopo le parole « pur non essendo stati, ecc. » le altre: « furono sottoposti alle prove didattiche e sperimentali, e queste superarono o vennero dalle commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche e sperimentali ai sensi dell'articolo 18 lettera *b*) del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ».

TOSATO. Dopo le parole « prove didattiche » in luogo di « e » bisognerebbe dire « o »; comunque, io sono d'accordo sul fatto che chi ha superato le prove debba essere dispensato.

PRESIDENTE. Sarà opportuno di rinviare la discussione su questo decreto, per passare alla votazione dei disegni di legge già esaminati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge 520-1 e 520-2 esaminati nella precedente seduta.

(Seguono le votazioni).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (520-1).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 22

Voti contrari 3

(La Commissione approva).

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali (520-2).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 22

Voti contrari 3

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11.